

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 29/01/2024

### FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro e riferiva di aver subito, in data 27/07/2020, una truffa a causa della quale gli veniva addebitato l'importo di euro 16.800,00 in seguito alla riscossione di un assegno presso una filiale dell'intermediario convenuto.

Precisava che il predetto assegno fosse falso e di aver presentato denuncia presso l'autorità giudiziaria, oltre ad aver intrapreso le opportune iniziative nei confronti della banca trattaria.

Rilevava che il titolo in questione fosse stato negoziato, pur essendo affetto da "oggettive carenze formali", e che un secondo tentativo di truffa, perpetrato con il medesimo modus operandi, fosse stato sventato successivamente in data 03/08/2020, relativamente ad altro assegno.

Evidenziava una responsabilità parziale dell'intermediario resistente alla luce delle seguenti considerazioni: dall'introduzione della procedura Cheque Image Truncation il primo soggetto che può riscontrare eventuali anomalie su un titolo è la banca negoziatrice; la predetta procedura, per assegni di importo superiore ad euro 8.000,00, prevede che l'immagine dell'assegno sia inoltrata, munita di firma digitale della banca negoziatrice, alla banca emittente previa verifica degli "elementi essenziali che dimostrino l'autenticità dell'assegno"; l'assegno de quo era affetto da diverse "anomalie" (la mancanza del QR Code, l'indicazione di coordinate bancarie non riconducibili alla banca emittente).



Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in euro 8.400,00, “pari al 50% del maltolto, nonostante il titolo di pagamento con il quale essa è stata perpetrata presentasse evidenti carenze formali, di cui l’intermediario non si è reso conto”.

Si costituiva ritualmente l’intermediario convenuto, il quale faceva presente che il titolo oggetto di ricorso risultasse negoziato in versamento “salvo buon fine” sul rapporto intestato al nominativo indicato sul titolo medesimo e, pertanto, l’accredito della somma avviene al “dopo incasso”, ovvero solo dopo l’effettivo pagamento da parte dell’istituto trattario/emittente.

In particolare, la sfera di pertinenza dell’intermediario riguarda la negoziazione del titolo e la regolarità del controllo operato sullo stesso, ovvero la responsabilità in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza attinenti la verifica della genuinità del titolo e dell’identità del portatore dello stesso.

Specificava che la negoziazione del titolo fosse avvenuta regolarmente mediante la presentazione del titolo dal beneficiario in persona e versato “salvo buon fine” sul rapporto allo stesso intestato. In proposito osservava che l’operatore di sportello, nell’effettuare le operazioni di pagamento degli assegni, deve attenersi alla diligenza richiesta per l’esercizio delle operazioni bancarie che riguardano nello specifico un controllo della correttezza e presenza di tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge relativamente agli assegni, nonché un controllo (non tecnico) della regolarità formale del titolo.

In tale ottica, nel merito del caso in disamina, precisava che la negoziazione del titolo in contestazione fosse avvenuta nell’assoluto rispetto della normativa vigente, adottando la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, codice civile e “tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono”, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 20543/2009).

Evidenziava che l’assegno in frode non presentasse alcuna contraffazione rilevabile *ictu oculi* e che l’istituto emittente/trattario fosse l’unico soggetto deputato a rilevare la conformità o meno del titolo.

Richiamava altresì la giurisprudenza di questo Arbitro e chiedeva il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell’intermediario replicava il ricorrente, il quale contestava l’assunto di controparte secondo cui l’assegno in questione non presentasse alcuna contraffazione rilevabile *ictu oculi*, in quanto il titolo era privo di quei “requisiti essenziali” previsti dalla legge ed oggetto di verifica secondo la procedura CIT.

In particolare, rilevava che dall’esame dell’immagine dell’assegno prodotto in atti emergesse l’assenza del QR Code (*rectius* Data Matrix), elemento essenziale per determinare l’autenticità del titolo.

Evidenziava le ulteriori anomalie che, ad una più attenta analisi, avrebbero potuto far rilevare la falsità del titolo, ovvero: l’indicazione di coordinate bancarie errate; una difforme riproduzione del numero dell’assegno rispetto al “formato autentico”; l’assenza di microforatura del numero dell’assegno; il diverso formato nella rappresentazione dell’indirizzo e della dicitura “Non trasferibile”.

Sosteneva che l’intermediario non avesse fornito un riscontro alle sue “legittime richieste”, dimostrando una scarsa trasparenza nei suoi confronti. In particolare, richiedeva all’intermediario “senza esito” di: indicare la propria filiale presso cui era stato riscosso l’assegno in questione; specificare se, in fase di trasmissione dell’immagine dell’assegno all’istituto trattario, era stato valorizzato il flag “Alert” a causa dell’assenza del Data Matrix; indicare a quale filiale della banca trattaria era stata indirizzata la richiesta di validazione dell’assegno, specificando data ed ora; indicare quale filiale della banca trattaria aveva inviato il messaggio di impagato con causale “Assegno falso/contraffatto/clonato”,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

specificando data e ora ed il tempo massimo entro il quale tale comunicazione sarebbe dovuta pervenire.

Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale si riportava a quanto affermata nelle proprie controdeduzioni e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento della responsabilità (pari al 50% dell'importo portato dal titolo) della banca negoziatrice di un assegno, successivamente rilevatosi falso in seguito ad una truffa perpetrata in data 27/07/2020 a causa della quale le veniva addebitato l'importo di euro 16.800,00.

La materia, come noto, è regolata dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. "Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha apportato significative modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. "Legge Assegni"), relativamente alla procedura di presentazione al pagamento degli assegni e a quella di constatazione del mancato pagamento da parte dei pubblici ufficiali.

In particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 8, comma 7, lett. c), dispone che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal negoziatore mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche all'uopo previste (art. 66, comma 2, della Legge Assegni).

La normativa primaria ha poi delegato alle disposizioni regolamentari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia la definizione delle regole applicative delle disposizioni novellate, le quali sono state adottate – rispettivamente – con decreto 3 ottobre 2014 n. 205 e con Regolamento del 22 marzo 2016.

In conformità alla ratio della novella, al fine della presentazione di un assegno in pagamento in formato elettronico è necessario che questo venga digitalizzato, secondo la procedura individuata dal decreto ministeriale. Tale procedura dispone che la riproduzione del titolo cartaceo avvenga nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), a norma del quale può considerarsi copia digitalizzata "il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto" (art. 1, comma 1, lettera i-ter).

Ne consegue che la presentazione in pagamento in forma elettronica avviene "quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia", ovvero – nei casi ivi previsti – quando il trattario o l'emittente ricevono le sole informazioni previste dalla normativa, senza che vi sia una immagine dell'assegno stesso (art. 2, comma 2).

Conformemente alla richiamata disposizione di cui all'art. 2, il Regolamento prevede due distinte modalità di trasmissione: invio dei soli dati per gli assegni bancari e postali di importo sino ad euro 5.000,00 e per gli assegni circolari, i vaglia postali ed i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti di importo; ovvero l'invio dei dati dell'assegno e della relativa immagine firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore ad euro 5.000,00 (art. 7, comma 1). Tali dati sono: identificativo del negoziatore, del trattario o emittente (codice ABI e CAB); l'importo; la data di emissione; il numero identificativo dell'assegno e il nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia (art. 8).



In deroga a quanto previsto, è possibile la trasmissione dell'immagine anche per i titoli per cui non è richiesta o se vi sia espressa richiesta del trattario e dell'emittente, ovvero di problematiche connesse alla materialità dell'assegno.

Le disposizioni della Banca d'Italia prevedono pure che, una volta che l'assegno viene girato per l'incasso e l'intermediario intenda procedere al pagamento in forma elettronica, è tenuto a rispettare la procedura di digitalizzazione appena descritta e a garantire la conformità dell'unica copia digitale all'originale cartaceo mediante apposizione della firma digitale, la quale ha pure il compito di assicurare il pieno rispetto degli standard tecnici e di sicurezza definiti nell'allegato.

Va da sé che – in base a quanto previsto dalla normativa – gli intermediari negozianti hanno l'obbligo di adottare i necessari presidi tecnici e procedurali in grado di garantire il rispetto di tali principi, nell'ambito della propria organizzazione interna (cfr. parere Cons. Stato, n. 04750 del 5 dicembre 2013).

A completare il quadro regolatorio della materia deve pure essere richiamata la Circolare Tecnica n. 12 emanata dall'ABI il 4 luglio 2018, la quale – avendo disposto che, rispetto alle previgenti circolari del 2016, la Check Image Truncation diventi l'unica procedura utilizzabile dalle banche per il pagamento degli assegni – contiene una serie di raccomandazioni agli intermediari affinché predispongano procedure interne che si conformino alle disposizioni di carattere normativo. Tra queste, mette conto richiamare la raccomandazione per cui la trasmissione dell'immagine (fuori dei casi previsti obbligatoriamente dalla legge) debba avvenire solo laddove il negoziante rilevi delle incoerenze o anomalie sul titolo che rendano necessaria la valorizzazione del flag "Alert" o il data entry manuale della codeline CMC7.

Tenuto conto della disciplina anche convenzionale applicabile *ratione temporis*, in analoghe fattispecie questo Arbitro ha evidenziato la sussistenza di distinte responsabilità, nell'ambito della procedura di Check Image Truncation di un assegno poi risultato contraffatto, in capo all'intermediario negoziante e in capo a quello emittente il titolo: nei confronti del primo essa è identificabile in caso di una violazione dei principi di diligenza professionale del *bonus argentarius* ex art. 1176, comma 2, cod. civ., in occasione dell'esame a vista del titolo presentato per il pagamento, la quale – ancorché l'indagine non debba essere superficiale – è comunque limitata ai casi di alterazione rilevabile *ictu oculi* (cfr., per tutte, Coll. coord., dec. n. 7283/2018; Coll. Bari, dec. n. 7763/2018; n. 16716/2017).

In particolare, e sempre nel contesto della richiamata procedura, la responsabilità del negoziante è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui questi non abbia acquisito e trasferito all'emittente i dati desumibili dal QRCode riportato sull'assegno portato in pagamento.

I Collegi territoriali hanno altresì chiarito che l'utilizzo della procedura di Check Truncation non comporti una esenzione dagli obblighi imposti agli intermediari e, di conseguenza, dai richiamati profili di responsabilità: detta procedura, invero, è stata adottata dagli stessi su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare le loro esigenze di economicità, rapidità ed efficienza. Ne consegue, pertanto, che essi continuano a rispondere – in relazione alle rispettive condotte – ogni qualvolta non abbiano effettuato le necessarie verifiche sui titoli portati in pagamento; per converso, l'unica ipotesi di esclusione della responsabilità potrebbe essere ravvisata nel caso in cui la contraffazione del titolo sia talmente sofisticata da sfuggire anche ad un attento esame compiuto secondo i metodi tradizionali.

Nel caso di specie, dall'esame del titolo emerge *ictu oculi* la mancanza sul fronte del QR Code "Data Matrix" (ossia del codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine), mentre è presente solo la numerazione araba dell'assegno, seppure in un formato diverso da quello consentito dalle predette Circolari ABI



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(1.069\*\*\*\*\*-11 anziché 1069\*\*\*\*\*-11), risultando invece assenti la numerazione magnetica (code-line CMC7) e quella microforata (cfr. sul punto Coll. Coord., dec. n. 7283/2018).

Come riportato, la predetta Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016 ha previsto che l'obbligo di consegnare alla clientela assegni rispondenti ai nuovi standard, che – come si è detto – impongono l'apposizione del codice bidimensionale, decorra in via anticipata rispetto alla data di avvio della CIT e ha quindi disposto che “dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni “a nuovo”. Conseguentemente la Circolare ha fatto obbligo agli intermediari negozianti di provvedere da tale data alla lettura del codice Data Matrix e di verificare eventuali anomalie “quali ad esempio l'assenza o impossibilità di leggere il codice”.

Orbene, nel caso di specie, l'intermediario non sembra fornire alcuna evidenza relativa alla verifica del codice né ha prodotto le tracciatore informatiche relative alla procedura di check-truncation.

Pertanto deve essere accertato il comportamento negligente dell'intermediario convenuto, con il conseguente accoglimento della domanda del ricorrente, che quantifica la richiesta risarcitoria al 50% dell'importo portato dall'assegno.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 8.400,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI